Seconda Relazione Annuale

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(predisposta ai sensi del DPCM 329/01 art. 2, c. 2)

PARTE TERZA

Attività di indirizzo, ispezione e vigilanza

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Premessa

Gli ambiti dell'attività giuridica dell'Agenzia per le Onlus, come si è evidenziato nel corso della precedente Relazione Annuale,[1] vengono delineati nelle funzioni attribuite alla stessa dalle norme del Regolamento contenuto nel DPCM n. 329 del 21 marzo 2001.

Ciò ribadito, se nel report riferito all'anno 2002, tale attività era stata collocata quasi integralmente (a eccezione dell'emissione di pareri obbligatori e vincolanti, di cui all'art. 3, comma 1, lett. k del precitato DPCM) nell'alveo dell'esercizio del potere di indirizzo, nel corso del 2003, è emersa con crescente evidenza la sua stretta connessione con l'assolvimento di una parte rilevante dei compiti inerenti l'espletamento dei poteri di ispezione e vigilanza, di cui pure l'Agenzia è dotata. Si è palesata, in termini più generali, una vicinanza, talora una sovrapposizione, fra l'area dell'indirizzo e quella che, sinteticamente, può definirsi come area del "controllo".

Proprio nel rispondere ai quesiti formulati dai diversi interlocutori, soprattutto riguardo a quelli posti da alcune Amministrazioni centrali dello Stato (interlocutori che il DPCM 329/01 individua tra i principali), specialmente attraverso lo studio preliminare all'emanazione di pareri (facoltativi - art. 4, comma 1; obbligatori non vincolanti - art. 4, comma 2; obbligatori e vincolanti - art. 3, comma 1, lett.k), si è potuto rilevare che, frequentemente, un unico parere, nel richiamare un indirizzo interpretativo generale (ovvero nel prefigurarlo), si poneva in realtà come il presupposto o come l'esito di una verifica condotta "nel particolare".

Per converso, si è parimenti constatato che la stessa attività di elaborazione di linee e proposte di indirizzo interpretativo, tese al riordino della disciplina del Terzo settore (attività di indirizzo ex art. 3, comma 1, *lett. a); b);h)*, traeva molti dei suoi spunti e delle sue argomentazioni proprio dall'esercizio dell'attività giuridica.

E' a partire da queste premesse, qui sinteticamente riferite, ma che sono l'esito di un laborioso processo interno all'Agenzia, che si è deciso, in questa seconda Relazione Annuale di trattare congiuntamente attività di indirizzo e attività di ispezione e vigilanza.

[1] Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA (8 marzo 2002 – 31 dicembre 2002), Parte II, Cap. 2, pp. 48-71.

Pur considerando tutto ciò, vale a dire l'innaturale e non realistica separazione dell'attività giuridica dalla funzione di ispezione e vigilanza, è altresì evidente che la portata di quest'ultima non si risolve integralmente nella prima.

Come si potrà evincere dalla lettura della successiva Parte Quarta, infatti, già nel corso di quest'anno sono state attivate iniziative importanti per attivare linee di collaborazione istituzionale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella fattispecie con l'Agenzia delle Entrate (il cui frutto è stata una sinergia operativa con le diverse Direzioni Regionali) e con il Corpo della Guardia di Finanza.

Certamente, è inutile sottacere il fatto che, allo stato attuale, se si considerano l'entità delle risorse finanziarie, il contingente di personale, la situazione logistica, la mancanza del potere di irrogare sanzioni e il tasso di esperienza di cui dispone la struttura dell'Agenzia, non è affatto ragionevole attendersi l'istituzione di un vero e proprio servizio ispettivo in grado di effettuare un'attività di controllo "a tappeto" su tutto il territorio nazionale. Ciò su cui, più ragionevolmente, si è cominciato non solo a riflettere, ma anche a proporre e, almeno in parte a fare, è piuttosto la possibilità di agire, da un lato nell'ottica di un'autorevole e qualificata consulenza specialistica per le autorità tradizionalmente preposte a tali compiti, dall'altro nel senso della elaborazione di una metodologia di interventi "a campione", i cui criteri vanno però ulteriormente affinati.

Sempre su questo aspetto del mandato istituzionale dell'Agenzia, un'importante funzione, rimane la promozione di codici di autoregolamentazione del settore stesso, i quali non vanno visti come una secca alternativa al "controllo" esterno effettuato in base alla legge, ma come un suo completamento.

Il mondo del nonprofit, insomma, dovrebbe essere culturalmente avvantaggiato - rispetto ad altri ambiti della società - per superare la diatriba che tipicamente sta attraversando il tema della "Corporate Social Responsability", o per meglio dire, della "Social Corporate Accountability", fra l'imposizione di codici deontologici ed etici, e la loro scelta autonoma e spontanea.

In questo campo, come si potrà evincere anche nella parte dedicata all'attività di promozione, importanti contatti sono stati avviati con diversi interlocutori qualificati, a partire dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC).

Tornando a occuparci dell'attività giuridica del nuovo ente pubblico per il nonprofit, è opportuno segnalare un ulteriore elemento di novità, riconducibile al progressivo

affinamento della consapevolezza dei compiti propri dell'Agenzia, nel senso di una loro precisa attuazione.

Per quanto riguarda le risposte dirette ai questi provenienti da privati, infatti, oltre a quanto esposto nella precedente Relazione Annuale[2] (dove si era dato conto, tra l'altro, di quanto emerso nel corso del 2002 in seno al Consiglio in ordine alle modalità con cui operare in questi casi), è stato ulteriormente chiarito che, alla luce di una più attenta lettura delle previsioni normative, non risulta essere compito precipuo dell'Agenzia l'azione volta a dirimere i piccoli problemi interpretativi che ogni giorno accompagnano gli operatori del Terzo settore. In particolare, durante la seduta plenaria del 26 marzo, il Presidente ha sottoposto all'attenzione del Consiglio la questione relativa alla rilevante mole di comunicazioni, provenienti dall'esterno, a mezzo telefono, fax e posta elettronica. Si è constatato che la maggior parte di tali segnalazioni si risolve nella richiesta di informazioni, talvolta di carattere generale, talaltra di tipo analitico, sulle modalità istitutive, sulle regole contabili, su problemi fiscali, sul riconoscimento della qualificazione di onlus. Tale presa d'atto si è accompagnata con la corrispondente previsione circa un'ulteriore espansione (in ragione della crescente notorietà dell'Agenzia).

In sede di discussione è emersa la problematicità della situazione derivante dal fatto che se l'Agenzia – effettivamente - non ha un compito diretto di informazione e consulenza e, in prospettiva potrebbe non avere adeguate risorse per evadere con tempestività tale corrispondenza, tuttavia esiste un dovere di comunicazione nei confronti di chi vi si indirizza che, attraverso tali istanze, in genere esprime un bisogno reale, quasi sempre teso a risolvere e dirimere problematiche di ordine tecnico e interpretativo, cui l'Agenzia si sente nel dovere morale di fornire una risposta.

Per queste ragioni il Consiglio dell'Agenzia ha deciso - non volendo correre il rischio di procedere ad auto-delimitazioni dei propri servizi di promozione e di indirizzo senza avere adeguata certezza giuridica - di rivolgere, in prima istanza, un quesito indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, teso a ottenere chiarimenti in merito alla trattazione da riservare alle richieste pervenute dai privati.

[2] ibid., p. 65.

Il successivo 3 giugno, sempre durante una seduta consiliare, il Presidente ha dato lettura della risposta pervenuta al sopra richiamato quesito, in base al quale – dopo un ricco dibattito interno al Consiglieri, si è ritenuto di evidenziare che:

- il Dpcm 329/01 non esprime in modo netto l'incompetenza dell'Agenzia in materia;
- il ruolo dell'Agenzia non è confinato in quello di organo consultivo a supporto di procedimenti amministrativi;
- non rientra tra i compiti dell'Agenzia il rilascio di atti contenenti dichiarazioni di giudizio;
- il procurato coinvolgimento dell'Agenzia da parte di quanti manifestano difficoltà interpretative e/o procedurali, non può ridursi al ruolo di ascoltatore silente, ma deve trovare le forme, nel rispetto dei ruoli istituzionali esistenti, per manifestare orientamenti, linee interpretative e di indirizzo, finalizzate al superamento delle soglie di difficoltà;
- in ogni caso, il consistente volume delle richieste segnala una reale complessità della materia e una diffusa non conoscenza della stessa; ciò sollecita a riflettere e studiare nuove forme di regolazione e, contemporaneamente, induce a rappresentare tale ruolo anche presso i diretti interlocutori.

Il Consiglio, pertanto, ha deciso di continuare a esaminare i singoli quesiti avanzati, prendendo in considerazione i vari aspetti tecnici sollevati, definendo ogni volta il tenore della risposta, in base alla gravità e alla complessità dell'argomento, adottando sempre una forma comunicativa in cui sia adeguatamente rimarcata l'assenza di produzione diretta di effetti a seguito delle comunicazioni fornite dall'Agenzia.

Per questo motivo, come possono ben testimoniare i tanti cittadini che hanno contattato l'Agenzia, la risposta ai quesiti informalmente presentati all'Agenzia non solo non ha subito sin qui interruzioni di sorta, ma la capacità di farvi fronte è stata ulteriormente perfezionata attraverso una continua collaborazione fra il Servizio Comunicazione, il Dipartimento Consultivo e il Servizio Documentazione e Studi.

Capitolo I – Organizzazione del lavoro

In merito all'organizzazione del lavoro del Dipartimento consultivo, nel corso dell'anno 2003, si possono identificare diversi momenti che hanno portato, verso la fine dell'anno, alla sperimentazione di un procedimento istruttorio che si svolge attraverso diverse fasi.

Prima di descrivere l'iter nelle sue principali tappe, vale però la pena di ricordare che, sin dall'inizio dell'anno, si è potuto contare sull'arrivo di una nuova risorsa umana incaricata di assicurare l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio Giuridico. La composizione del Dipartimento consultivo, peraltro, è stata, per diversi mesi, un poco limitata dal fatto che il suo funzionamento sino al mese di settembre, è stato assicurato da due sole persone, le quali hanno dovuto garantire sia il funzionamento della Segreteria del Consiglio dell'Agenzia (limitatamente alla parte riguardante l'approvazione dei pareri), sia la parte di istruttoria riguardante le risposte ai privati.

Il trend di crescita del numero delle richieste ha portato ad assumere in tempi rapidi alcune decisioni sul potenziamento dell'ufficio, al fine di poter salvaguardare lo svolgimento delle istruttorie necessarie.

A partire dalla metà di settembre la struttura ha iniziato ad arricchirsi, prima di una unità proveniente dal Comune di Milano destinata all'adempimento delle funzioni di segreteria per il Dipartimento, mentre nei mesi di ottobre e novembre sono giunte altre tre persone per rafforzare l'attività istruttoria delle richieste inoltrate all'Agenzia, oltre che l'adozione dei conseguenti provvedimenti e atti.

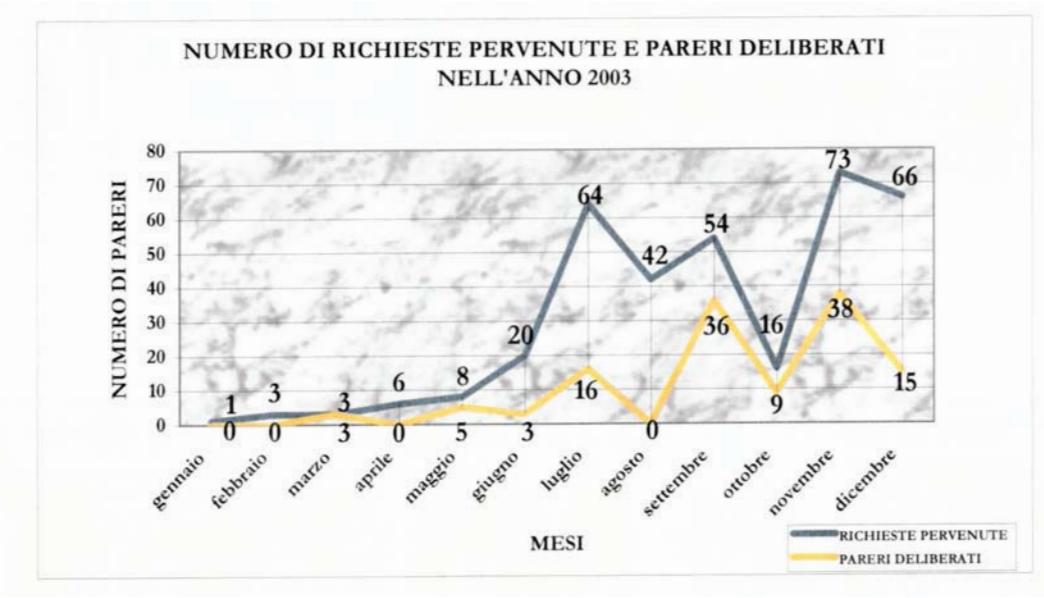
Nel frattempo, si è avviata la progettazione di un procedimento teso ad assicurare l'esame dei casi in prima analisi da parte della struttura, per poi passare all'esame di un documento, cosiddetta bozza, da parte della Commissione competente (costituita a partire dalla fine di ottobre e denominata Commissione per le Istruttorie) per terminare il processo di valutazione con l'approvazione del parere da parte del Consiglio.

Questo iter è stato, in particolare, testato per l'adozione dei pareri richiesti dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate nell'espletamento della propria attività di controllo sull'Anagrafe delle Onlus.

Il procedimento si svolge attraverso una prima fase di realizzazione dell'istruttoria della durata circa di quindici giorni, in cui la struttura esamina il caso e predispone la

bozza del parere e il materiale utile alla Commissione per la definizione del testo da sottoporre al Consiglio. Successivamente tale documento viene inoltrato, nei tempi tecnici utili per la Convocazione della Commissione, ai componenti che preparano gli eventuali rilievi e concordano, in sede di Commissione, il parere da sottoporre al Consiglio per la definitiva approvazione.

La seconda fase interessa il trasferimento del parere e/o documento licenziato dalla Commissione al Consiglio con la conseguente iscrizione dello stesso all'ordine del giorno della prima seduta utile per permettere ai Consiglieri di esaminare a loro volta quanto elaborato prima dell'approvazione.

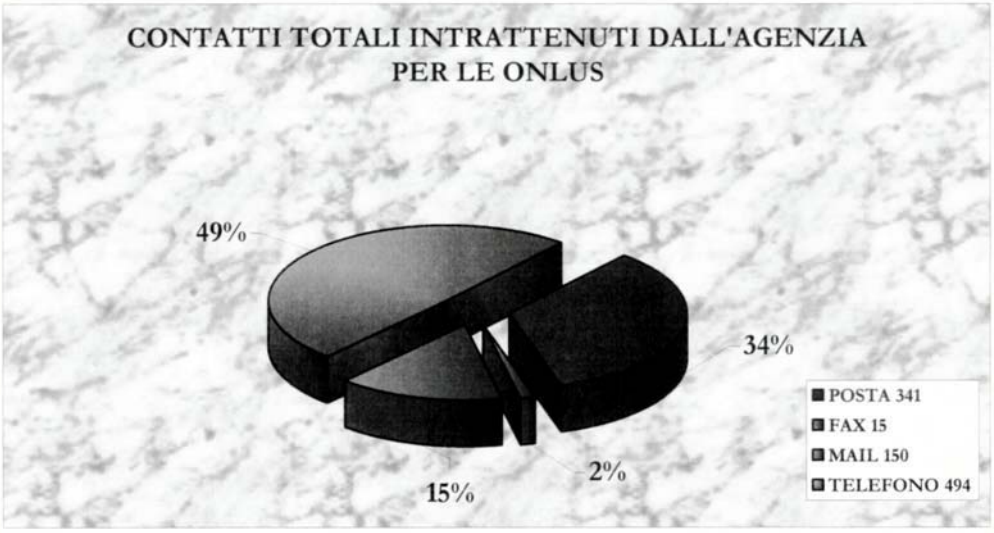


Andamento dell'arrivo delle richieste e dell'approvazione dei pareri nel corso dell'anno 2003

Capitolo II – Dati inerenti l'esercizio dell'attività giuridica

2.1 Contatti

In base all'analisi dei dati ricavati emerge che nel corso dell'anno 2003 sono stati stabiliti, attraverso tutti i canali di comunicazione attivi presso gli uffici dell'Agenzia, telefono, e-mail, telefax e servizi postali, circa 1000 contatti.

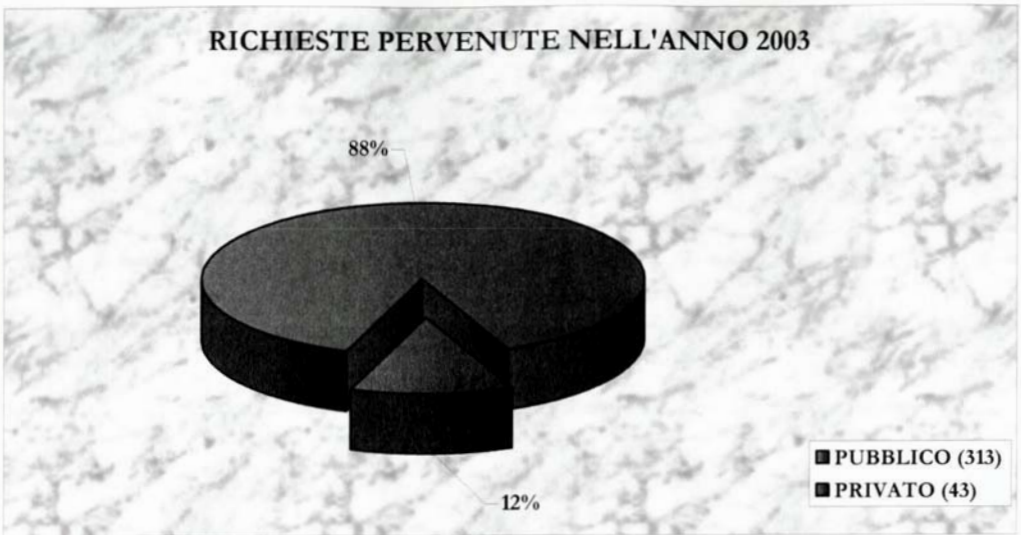


Totale delle richieste pervenute nel corso del 2003

Di questi, oltre la metà hanno trovato risposta attraverso vie informali, quali il contatto telefonico stesso, o via e-mail, soprattutto in considerazione del contenuto della richiesta, nella grande maggioranza dei casi riconducibile a domande di carattere informativo generale o a quesiti di carattere giuridico-interpretativi di modesto rilievo.

Il numero di richieste pervenute a una registrazione ufficiale sono state 356, vale a dire quelle pervenute via telefax e per posta.

Tra tutte le comunicazioni registrate, soltanto 43 risultano inviate da privati, mentre 313 riguardano richieste pervenute da Pubbliche Amministrazioni.



Richieste pervenute da privati e da Pubbliche Amministrazioni nel corso del 2003

Delle 43 richieste avanzate dai privati, 23 sono state sottoposte a un esame da parte del Consiglio dell'Agenzia. Tra queste ultime, inoltre, soltanto 6 riguardavano pareri obbligatori e vincolanti ovvero emessi ai sensi dell'art. 3, comma 1 *lett. k)* del DPCM n.329/01 in ordine alla devoluzione di patrimonio di onlus; mentre 10 sono state trattate solo in seno alla Commissione per le istruttorie. Infine solo 10 sono state evase direttamente dagli uffici.

2.2 Interlocutori

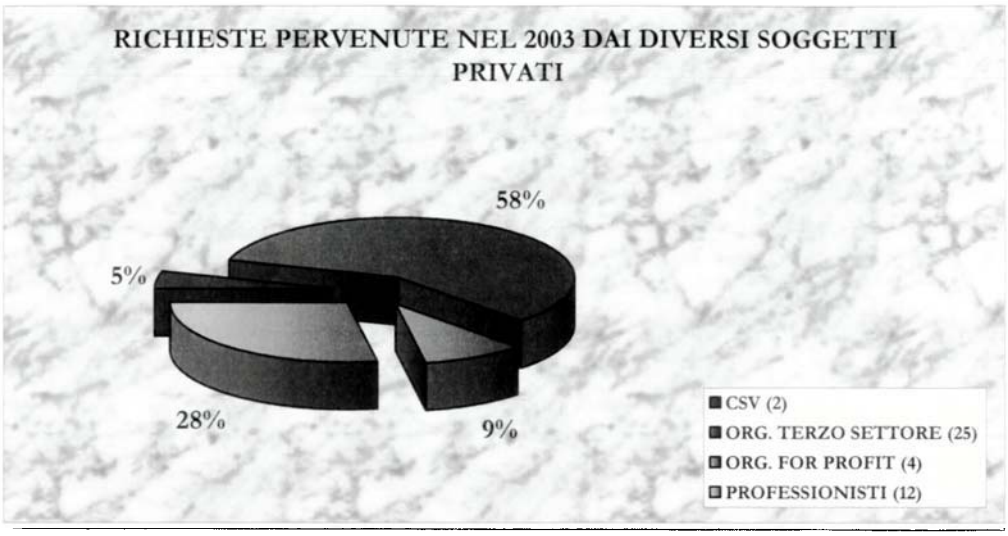
Sempre con riguardo alle richieste inoltrate dai privati, le stesse possono essere così suddivise:

n. 2 inviate da Centri di Servizi per il Volontariato,

n. 25 inviate da organizzazioni nonprofit,

n. 4 inviate da imprese for profit,

n. 6 da studi professionali.



Richieste pervenute dalle diverse tipologie di soggetti privati nel corso del 2003

Tutte le altre richieste registrate, come si è riferito, sono pervenute da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 329/01.

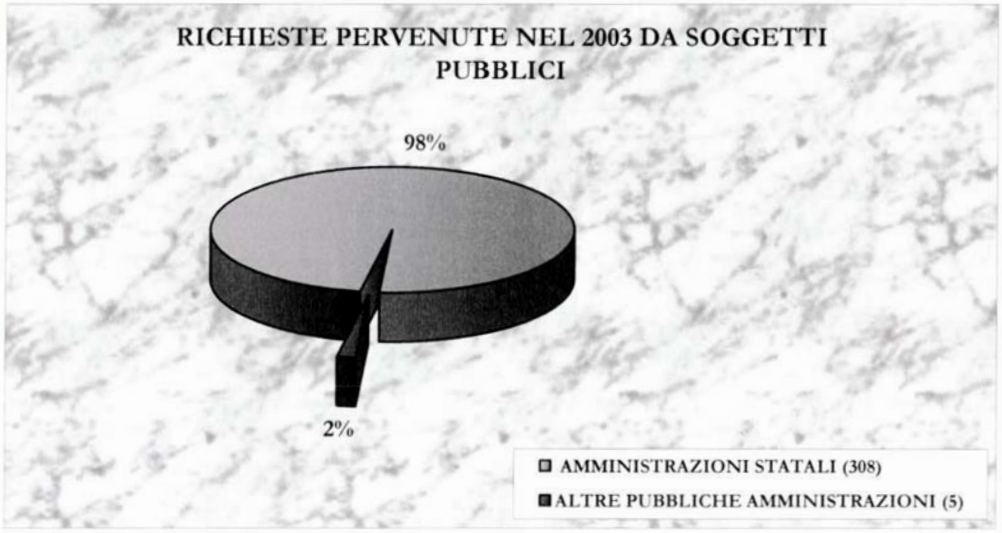
A tale proposito, è certamente degno di nota il fatto che, come dimostra chiaramente il dato percentuale visualizzato dal grafico sotto riportato, la quasi totalità di tali richieste proviene dal Amministrazioni centrali dello Stato, e soltanto 5 da altre pubbliche amministrazioni.

Effettivamente, pur tenendo conto della obbligatorietà a cui sono soggette le prime[3] a fronte della facoltatività prevista per le seconde,[4] non può non colpire l'esiguità della richiesta di coinvolgimento dell'Agenzia espressa da Regioni ed Enti locali, cui pure sono state delegate potestà legislativa (limitatamente alle prime) e rilevanti compiti di tipo amministrativo e organizzativo in settori (si pensi all'imponente processo di localizzazione del welfare) in cui le realtà nonprofit sono profondamente coinvolte. Non è certamente un compito dell'Agenzia esprimere giudizi sulle cause oggettive di tale situazione, le cui valutazioni pure chiamano in causa l'attuazione virtuosa di un importante aspetto della sussidiarietà verticale. Piuttosto è giusto che l'Agenzia si interroghi sulle possibili soluzioni che soggettivamente essa può produrre per diminuire almeno un poco l'asimmetria sopra richiamata.

[3] "Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia..." DPCM N. 329 del 21 marzo 2001, art. 4, comma 2.

[4] "Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti [non commerciali].

Come si potrà evincere dalla lettura della parte di questa Relazione dedicata all'attività promozionale, una prima disposizione è coincisa con l'accentuazione della presenza di rappresentanti del Consiglio e dell'Ufficio di Segreteria (incluso l'Ufficio di Presidenza) a, quanti più possibili, eventi di livello non solo internazionale e nazionale, ma anche espressi da realtà di dimensione regionale e locale.



Richieste pervenute da amministrazioni dello Stato in rapporto con le altre amministrazioni

In particolare, le richieste provenienti dalle amministrazioni centrali dello Stato sono così suddivise:

n. 2 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

n. 2 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

n. 1 dalla Camera dei Deputati;

n. 2 da Uffici Territoriali del Governo;

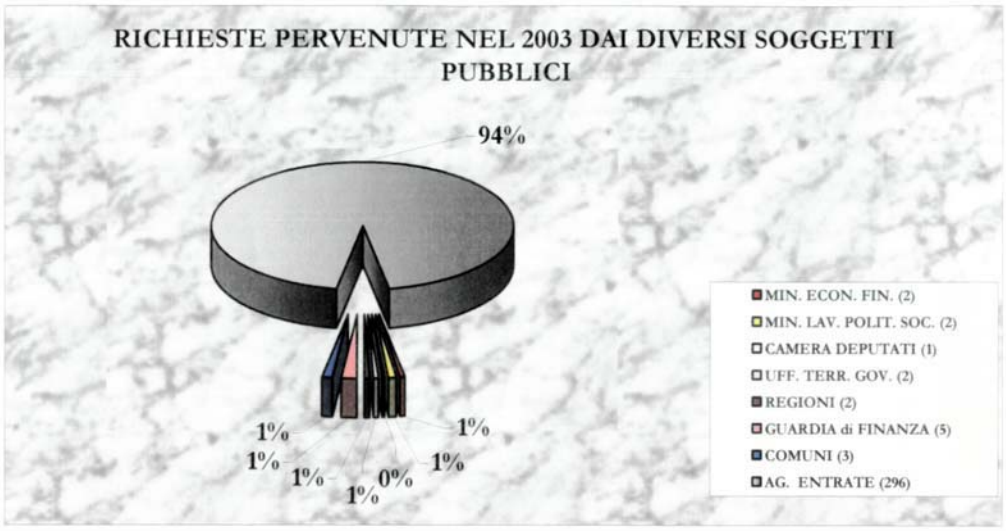
n. 5 dal Corpo della Guardia di Finanza;

n. 296 dall'Agenzia delle Entrate.

Mentre le altre richieste sono giunte da:

n. 2 da Regioni;

n. 3 da Comuni.

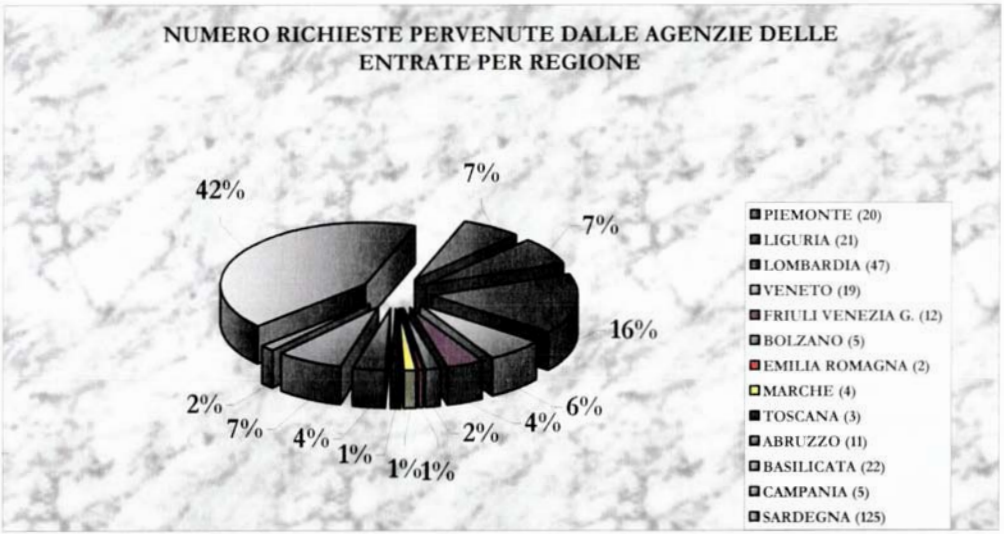


Richieste pervenute dalle diverse tipologie di pubbliche amministrazioni nel corso del 2003

Capitolo III – Richieste dell'Agenzia delle Entrate

3.1 Provenienza

Le richieste di parere inoltrate dall'Agenzia delle Entrate provengono dalle diverse Direzioni Regionali e riguardano, in massima parte, l'intervento dell'organismo pubblico per il Terzo settore, attraverso l'emissione di parere obbligatorio, in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2, *lett. f)* del DPCM 329 del 21 marzo 2001 *(parere preventivo in relazione a decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 460/97).*



Rappresentazione grafica delle istanze delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate suddivise per Regioni

Nonostante la rilevanza delle istanze pervenute, l'analisi dei dati non è privo di qualche criticità, senz'altro anch'essa riconducibile alla difficoltà di tenere conto della presenza di un nuovo attore istituzionale rispetto a prassi consolidante nel tempo, Dalla semplice visione del grafico sopra riportato, infatti, si può distintamente cogliere un comportamento non omogeneo da parte delle diverse Direzioni Regionali delle Entrate. Ne è un esempio il fatto che, a fronte di alcune Direzioni, che hanno inviato un numero elevato di richieste (si veda per esempio la DRE della Sardegna), diverse altre, nell'anno 2003, pur avendo (almeno alcune di esse) emesso dei provvedimenti

di cancellazione nei confronti di diverse organizzazioni, non si sono mai rivolte all'Agenzia per le Onlus.

3.2 Anagrafe delle Onlus

L'Anagrafe unica delle Onlus è stata istituita, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/97, presso il Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), che si avvale gestionalmente, a livello decentrato, dell'attività delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'art. 10 del D.Lgs 460/97 devono darne comunicazione entro 30 giorni a tali organi periferici dell'amministrazione centrale dello Stato, nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. Tutto questo in base a un apposito modulo approvato dal Ministero delle Finanze in data 19 gennaio 1998, così come integrato dal successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 266 del 18 luglio 2003, recante norme di "regolamento concernenti le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di onlus, in attuazione dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs 460/97".

Nonostante ciò, molti operatori del settore (e persino alcune pubbliche amministrazioni) ritengono che tale banca dati si trovi presso l'Agenzia per le Onlus e che sia gestita dalla medesima, e non, come s'è appena evidenziato, dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate.[5] E' facile intuire che fra le cause da cui tale convinzione può avere tratto alimento vi può essere, innanzitutto, la stessa denominazione della prima delle due istituzioni sopra citate, così come il fatto che l'Anagrafe è stata istituita con lo stesso provvedimento legislativo che ha originato la disciplina delle Onlus, il quale prevedeva altresì la creazione di un apposito organismo di controllo. Com'è noto, però, l'Agenzia per le Onlus è stata istituita soltanto nel settembre del 2000 e si è insediata l'8 marzo 2002.

Una volta ribadito con chiarezza a chi faccia capo la competenza sulla gestione dell'Anagrafe, occorre altresì aggiungere che le organizzazioni che negli anni passati - a partire dal gennaio 1998 - hanno provveduto a richiedere l'iscrizione alla stessa,

[5] Il DPCM 329/01, all'art. 3, comma 1 lett. j), rispetto a questo argomento, dice soltanto che l'Agenzia per le Onlus: "elabora proposte sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, tenendo conto dei criteri di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei criteri che presiedono al riconoscimento delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;"

hanno potuto godere delle agevolazioni fiscali previste dal decreto istitutivo. Oggi, in forza dei controlli condotti dagli uffici delle diverse Direzioni Regionali, le organizzazioni che sono risultate non essere in possesso dei requisiti, qualora non richiedano spontaneamente la cancellazione dal Registro, vengono escluse per effetto di un provvedimento di cancellazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, previa richiesta di parere consultivo all'Agenzia per le Onlus. Così, infatti, stabilisce la norma contenuta nel DPCM 329/01 all'art. 4, comma 2, lett. f) e così richiama il D.M. n. 266 del 18 luglio 2003, relativo all'attività dei controlli all'art. 5, comma 5.

In questa fase di verifica sulle organizzazioni iscritte ante decreto, dunque, la disciplina prevede che sia richiesto il parere obbligatorio, ancorché non vincolante, dell'Agenzia per le Onlus, la quale è chiamata a pronunciarsi tutte le volte che un'organizzazione "rischia" di decadere dai benefici riservati dal legislatore alle Onlus (si veda in proposito l'art. 6 - regime transitorio - del precitato D.M 266/03).

Nel corso del 2003 ha preso avvio l'attività di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus con l'emanazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 26 febbraio 2003 (*Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus. Decadenza dalle agevolazioni)* e, successivamente, del già citato D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 266 *(Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali.)*

Il suddetto decreto, atteso dal 1998 (tanto da indurre alcune Direzioni Regionali a rispondere alle organizzazioni richiedenti che - nelle more della sua emanazione - risultava impossibile certificare la sussistenza dei requisiti alle organizzazioni richiedenti) disciplina ex-novo le modalità di iscrizione per le organizzazioni, le modalità del controllo dei requisiti formali e la decorrenza degli effetti dell'avvenuta iscrizione nell'Anagrafe per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Ante decreto ministeriale 266/2003, l'iscrizione all'Anagrafe conseguiva quale effetto automatico della richiesta formulata attraverso l'invio dell'apposito modello, approvato con Decreto Ministeriale del 19 gennaio 1998, alla Direzione Regionale territorialmente competente con riferimento alla sede legale dell'organizzazione richiedente, ex art. 11 del succitato decreto legislativo 460/97.

In tal caso l'onere della verifica del possesso dei requisiti era a carico delle organizzazioni stesse interessate a beneficiare del regime fiscale agevolato riservato alle Onlus.

Come si può intuire da quanto si è testé riferito il D.M. 266/03 avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma che lo prevede ovvero il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 460/97. Passati ormai circa 6 anni da quel momento, e all'indomani della sua emanazione, molti degli interrogativi che da sempre occupavano (e preoccupavano) gli operatori del settore sono diventati ineludibili.

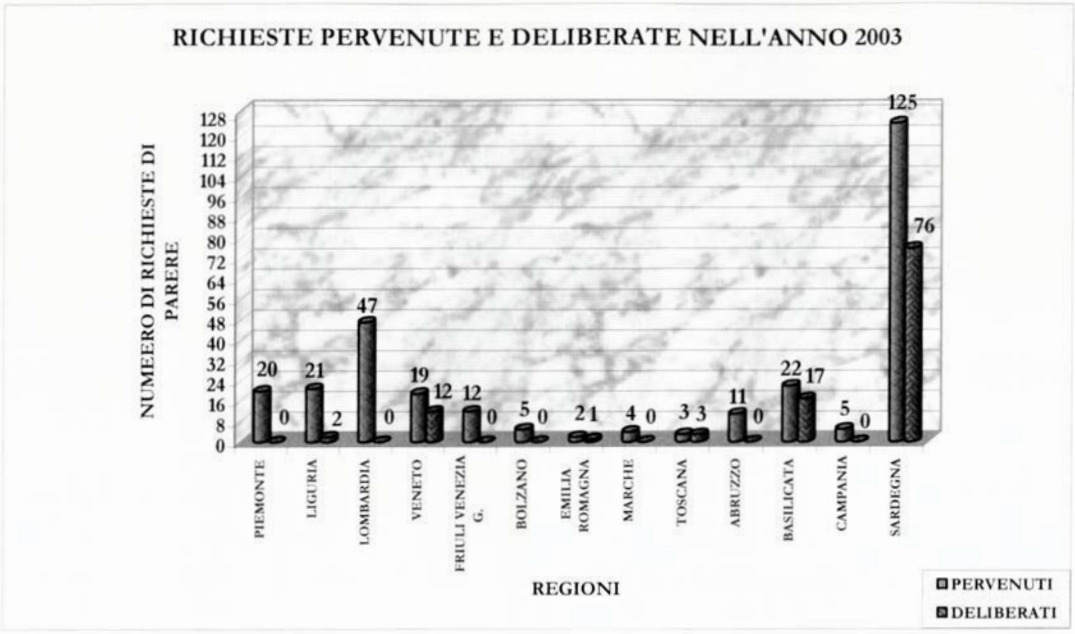
Alcune delle domande ricorrenti e cruciali possono essere così sintetizzate:

- Che cosa fare se al riscontro dei requisiti, trascorsi magari sei anni dall'iscrizione, si scopre di essere in possesso soltanto di alcuni dei requisiti formali richiesti o di avere, per alcuni di questi, soddisfatto solo parzialmente il dettato del legislatore?
- Ovvero se, pur avendo inserito nello statuto il rimando alla normativa di riferimento, non è stata espressa, come indicato dal legislatore, una delle previsioni richieste?
- Quali ripercussioni si genereranno in capo alle organizzazioni che, a distanza di anni dal momento in cui hanno inviato il modello di comunicazione emanato nel 1998 (di cui al comma dell'art. 11 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), oggi si ritrovano destinatarie di un provvedimento di cancellazione in quanto prive dei requisiti per il legittimo godimento della qualifica di Onlus?

Al riguardo, infatti, si è letto molto e in particolare si riscontrano pareri contrastanti riferibili a due distinti aspetti e sintetizzabili, forse, nella seguente forma interrogativa:

1) E' giusto parlare di cancellazione, dal momento che si tratta di un primo controllo ancorché a distanza di anni?
2) E' vero che (dato che non v'è norma che lo preveda) un'organizzazione, la quale oggi risulti priva ab origine dei requisiti di legge per essere considerata una Onlus, deve sciogliersi e devolvere il proprio patrimonio ad altra Onlus?

In ogni caso, con l'entrata in vigore dei provvedimenti precitati si è dato l'avvio all'attività di controllo sull'Anagrafe delle Onlus e ciò ha comportato per l'Agenzia un afflusso di richieste di parere improvvisamente elevato anche se discontinuo come dimostra il grafico successivo.



Totale richieste di parere preventivo alla cancellazione pervenuti nel 2003 divisi per Regioni

Tradotte in termini percentuali, i pareri relativi a questa tipologia di domanda rappresentano l'84% del totale rispetto al volume complessivo delle richieste pervenute all'Agenzia.